



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE**

*Bando per la selezione di 423 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale  
nella Regione Puglia*

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante: “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le delibere n. 29 del 1 febbraio 2006 e n. 880 del 19 giugno 2006 con le quali è stato istituito l’albo degli enti di servizio civile della Regione Puglia;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale del 23 settembre 2013, concernente: “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;

VISTO il decreto Ministeriale del 30 maggio 2014 con il quale è stato approvato il “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2014, concernente “Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione, famiglia” ed in particolare l’articolo 2, comma 3, che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

VISTO il decreto 8 maggio 2014 con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha determinato le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato On. Luigi Bobba, tra le quali le Politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2014, con il quale è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale al consigliere Calogero Mauceri dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTI i bandi per la selezione dei volontari del servizio civile pubblicati sul sito del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (di seguito Dipartimento) il 16 marzo 2015;

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie assegnate alle Regioni con il riparto 2015 sono risultate eccedenti rispetto al numero di volontari previsti nei progetti inseriti nei sopramenzionati bandi regionali con riferimento alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e alla Provincia Autonoma di Bolzano;

RAVVISATA l'opportunità di impegnare le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile non totalmente utilizzate dalle sopra menzionate Regioni e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, al fine di assicurare l'avvio di un maggior numero di volontari e consentire la realizzazione di ulteriori progetti di servizio civile nazionale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Regione capofila Liguria, nella nota prot. 60913 del 27 aprile 2015, in merito all'emanazione di un bando per la presentazione di progetti di servizio civile nazionale da finanziare con i fondi residui assegnati con il riparto 2015 alle suddette Regioni e alla Provincia Autonoma di Bolzano, al quale sono stati ammessi a partecipare oltre gli enti iscritti agli albi delle Regioni interessate anche gli enti iscritti all'albo nazionale di servizio civile, ad eccezione delle Regioni Umbria ed Emilia Romagna che hanno espresso la volontà di finanziare esclusivamente i progetti presentati dagli enti iscritti ai rispettivi albi regionali;

VISTO l'Avviso del 15 maggio 2015 emanato ai sensi del paragrafo 3.3 del citato Prontuario e pubblicato sul sito del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (di seguito denominato Dipartimento) con il quale è stato fissato al 30 giugno 2015 il termine per la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi nell'anno 2016 nell'ambito delle Regioni in argomento e della Provincia Autonoma di Bolzano e si è stabilito che la valutazione dei progetti sarebbe stata effettuata dalle sopramenzionate Regioni e dalla Provincia Autonoma di Bolzano indipendentemente dall'albo di iscrizione degli enti partecipanti, trattandosi di progetti finanziati con le risorse già attribuite alle Regioni;

CONSIDERATO che l'ammontare delle risorse residue della Regione Puglia consente l'avvio al servizio di **423** unità, come indicato nel citato Avviso del 15 maggio 2015;

RILEVATO che entro la data del 30 giugno 2015 sono stati presentati alla Regione Puglia e al Dipartimento, un numero di progetti pari a 131 per l'impiego di n. 606 volontari;

TENUTO CONTO che, in relazione ai progetti presentati dagli enti entro il sopra citato termine, sono stati approvati 104 progetti, che prevedono complessivamente l'impiego di n. 490 volontari;

VISTA la determinazione dirigenziale n 158 del 04/12/2015, con la quale si è preso atto della valutazione di merito dei progetti da realizzarsi nella Regione Puglia;

VISTA la comunicazione prot. n. 0007486 del 29 febbraio 2016 con la quale il Dipartimento ha comunicato alla Regione Puglia che il numero massimo di volontari da inserire nel bando è pari a 423 unità;

VISTA la determinazione dirigenziale n 07 del 04/03/2016 , con la quale è stata approvata la graduatoria di merito a seguito del nulla osta del Dipartimento della Gioventù e del Servizio

Civile Nazionale dei progetti da realizzarsi nella Regione Puglia - pubblicata sul sito della Regione Puglia - <http://serviziocivile.regione.puglia.it>

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 2015 con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile nazionale;

RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per indire un bando per la selezione di volontari per i progetti approvati, nell'ordine in cui risultano iscritti nella graduatoria, fino alla concorrenza di 423 volontari per i progetti da realizzarsi nella Regione Puglia;

## **DECRETA**

### Articolo 1

#### **Generalità**

È indetto un bando per la selezione di 423 volontari, da avviare al servizio nell'anno 2016 nei progetti di servizio civile presentati dagli enti di cui all'Allegato 1, approvati dalla Regione Puglia (di seguito: "Regione") ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e utilmente collocati in graduatoria.

L'impiego dei volontari nei progetti decorre dalla data che verrà comunicata dal Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale agli enti e ai volontari – tenendo conto, compatibilmente con la data di arrivo delle graduatorie e con l'entità delle richieste, delle date proposte dagli enti - secondo le procedure e le modalità indicate al successivo articolo 6, a seguito dell'esame delle graduatorie.

La durata del servizio è di dodici mesi.

Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro.

### Articolo 2

#### **Progetti e posti disponibili**

Le informazioni riguardanti: i progetti utilmente collocati in graduatoria, i criteri per la selezione dei volontari, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i volontari saranno impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, dovranno essere pubblicate sulla HOME PAGE dei siti internet degli enti titolari del progetto, secondo lo schema di cui all'Allegato 6, recante le informazioni minime indispensabili per la conoscenza del progetto da parte dei giovani. Le informazioni di cui sopra potranno, altresì, essere rese note mediante la pubblicazione dell'intero elaborato progettuale, ovvero essere richieste direttamente agli enti che realizzano il progetto prescelto.

### Articolo 3

#### **Requisiti e condizioni di ammissione**

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadini dell'Unione europea;
- cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;

- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Non possono presentare domanda i giovani che:

- a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, nonché coloro che alla data di pubblicazione del presente bando siano impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del programma europeo Garanzia Giovani;
- b) abbiano in corso con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell'anno precedente di durata superiore a tre mesi.

Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale l'aver già svolto il servizio civile nell'ambito del programma europeo "Garanzia Giovani" o aver interrotto lo stesso per motivi non imputabili al volontario.

#### Articolo 4

#### **Presentazione delle domande**

La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le **ore 14.00 del 20 aprile 2016**. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:

- redatta secondo il modello riportato nell'**Allegato 2** al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- corredata dalla scheda di cui all'**Allegato 3**, contenente i dati relativi ai titoli.

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- 1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato (art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2) avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
- 2) a mezzo "raccomandata A/R";
- 3) consegnata a mano.

E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nei restanti bandi contestualmente pubblicati. La presentazione di più domande comporta l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni. La mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di esclusione. È cura dell'ente provvedere a far integrare la domanda con l'indicazione della sede, ove necessario.

## Articolo 5 **Procedure selettive**

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002, dall'ente che realizza il progetto prescelto.

L'ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente bando e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti.

L'ente dovrà inoltre verificare che:

- la domanda di partecipazione sia necessariamente sottoscritta dall'interessato e sia presentata entro i termini prescritti dall'art. 4 del presente bando;
- alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione, analogamente al mancato invio della fotocopia del documento di identità; è invece sanabile la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto.

Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all'interessato a cura dell'ente.

L'ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto ovvero agli elementi di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell'11 giugno 2009 del Capo dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet.

Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto decreto, l'ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in "Allegato 4", attribuendo il relativo punteggio. I candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60 sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto prescelto.

Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana.

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive.

L'ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell'ambito dei posti disponibili, tenendo conto in quest'ultimo caso della sede indicata dai candidati nella domanda.

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti e di seguito i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l'indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell'ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento.

Alla graduatoria è assicurata da parte dell'ente adeguata pubblicità.

## Articolo 6 **Avvio al servizio**

L'ente deve inserire nel sistema informatico "Unico - Helios" le graduatorie compilando un apposito format disponibile sul sistema stesso, avendo cura di evidenziare nelle apposite colonne il punteggio conseguito, la sede dove il volontario dovrà presentarsi il primo giorno di servizio e quella nella quale avrà attuazione il progetto, provvedendo alla compilazione di entrambe anche nel caso che le due sedi coincidano. L'ente deve inoltre inserire, in ordine decrescente di punteggio, l'elenco degli idonei non selezionati in una unica sede di attuazione del progetto di riferimento. Di seguito l'ente deve altresì inserire i nominativi dei candidati risultati non idonei o esclusi dalla selezione, provvedendo nel contempo, ad indicare il numero complessivo delle domande ricevute nell'apposito box presente sul sistema "Unico - Helios".

La graduatoria, sottoscritta dal responsabile del servizio civile nazionale o dal responsabile legale dell'ente, unitamente alla dichiarazione di cui all'Allegato 5, deve essere inviata al Dipartimento via PEC al seguente indirizzo: [dgioventuescn@pec.governo.it](mailto:dgioventuescn@pec.governo.it), unitamente alla seguente documentazione:

- a) domande di partecipazione (Allegato 2), dei soli candidati risultati idonei selezionati;
- b) documenti di identità degli interessati.

La PEC di trasmissione delle graduatorie deve indicare nell'oggetto: il codice dell'ente (NZ.....), denominazione dell'ente, titolo/titoli del/dei progetto/progetti.

Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l'ente per ogni necessità del Dipartimento.

Le graduatorie devono pervenire sia via internet, che via PEC, entro e non oltre il **1 settembre 2016** a pena di non attivazione del progetto e devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli esclusi; la documentazione da inviare al Dipartimento di cui ai precedenti punti a) e b) riguarda invece i soli candidati che risultano idonei selezionati. Per i candidati idonei non selezionati per mancanza di posti, tale documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in caso di subentro.

L'avvio al servizio dei volontari è subordinato all'invio delle graduatorie in entrambi i formati richiesti. Il mancato invio via internet del format di presentazione delle stesse comporta l'impossibilità di avviare il progetto entro la data richiesta dall'ente, anche se la documentazione risulti inviata via PEC entro il termine innanzi indicato.

Costituisce altresì causa di non attivazione del progetto il mancato invio della dichiarazione di cui all'Allegato 5.

Il Dipartimento, sulla base delle graduatorie formulate dagli enti, provvede ad inviare ai candidati idonei selezionati tramite gli enti stessi un codice utenza e una *password* utilizzando i quali il giovane potrà scaricare, per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche previdenziali ed assicurative e gli obblighi di servizio di cui al successivo art. 7.

L'ente trasmette via PEC al Dipartimento copia del contratto sottoscritto dal volontario ai fini della conservazione dello stesso presso il Dipartimento e della erogazione dei pagamenti ai volontari.

## Articolo 7

### **Obblighi di servizio**

I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, a svolgere tutte le attività previste dal progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di servizio civile e alle prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.

I volontari sono tenuti al rispetto dell'orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo.

L'interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta l'impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile nazionale, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell'attestato di svolgimento del servizio.

Articolo 8  
**Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai partecipanti saranno acquisiti dall'ente che cura la procedura selettiva per le finalità di espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto.

I dati medesimi saranno trattati dal Dipartimento ai fini dell'approvazione delle graduatorie definitive e per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile.

Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

I dati raccolti dal Dipartimento potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso.

Gli interessati godono dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Capo del Dipartimento, titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 9  
**Disposizioni finali**

Al termine del servizio, svolto per dodici mesi o per almeno nove mesi in caso di subentro, verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del servizio civile nazionale redatto sulla base dei dati forniti dall'ente.

Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare la Regione Puglia (Servizio Civile via Celso Ulpiani, 10 70124 Bari) – telefoni 080.5402883/6710/6715/6046; e-mail [serviziocivile@regione.puglia.it](mailto:serviziocivile@regione.puglia.it), ovvero il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma) attraverso l'Ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad esclusione del martedì e venerdì pomeriggio ai seguenti numeri 06/67792600.

Roma, 17 marzo 2016

Il Capo del Dipartimento  
F.to Cons. Calogero MAUCERI

## NOTE ESPLICATIVE AL BANDO

### *Note all'art. 1*

Il numero dei posti per i quali è indetta la selezione rappresenta il totale dei volontari previsti dai progetti approvati e utilmente collocati in graduatoria fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per il biennio 2014-2015. L'elenco degli enti che realizzano i progetti da attuarsi nella Regione Puglia sono consultabili sul sito internet della Regione <http://serviziocivile.regione.puglia.it> e del Dipartimento: [www.serviziocivile.gov.it](http://www.serviziocivile.gov.it)

La durata del servizio è di dodici mesi. Per i volontari subentranti la predetta durata è ridotta al periodo che intercorre dalla data di inizio del servizio presso l'ente fino al termine del progetto.

Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento.

Gli assegni corrisposti per l'attività di servizio civile, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo n. 77/2002 e successive modifiche, non sono "rimborsi spese", bensì costituiscono compensi che, uniti ad altri emolumenti, concorrono a formare il reddito imponibile di ciascun volontario. Tali compensi ai fini del trattamento fiscale, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente; su di essi il Dipartimento applica le detrazioni d'imposta di cui all'art. 13 del DPR 22/12/1986, n. 917 e successive modifiche.

Il periodo prestatore come volontario di servizio civile è riconosciuto, a domanda, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 4, comma 2 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ai fini previdenziali.

Per i volontari è prevista una assicurazione stipulata dal Dipartimento a favore degli stessi.

### *Note all'art. 2.*

Dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito del Dipartimento, l'ente pubblica sulla Home Page del proprio sito internet la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto approvato, ovvero l'intero elaborato progettuale. L'accesso al sito è gratuito. L'ente può inoltre adottare altre forme di pubblicità al fine di far conoscere al maggior numero di potenziali candidati il proprio progetto.

Dal sito del Dipartimento sarà possibile linkare direttamente i siti di tutti gli enti che hanno avuto i progetti approvati ai quali si riferisce il presente bando.

### *Note all'art.3.*

Per partecipare alla realizzazione dei progetti i candidati devono aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo (**28 anni e 364 giorni**) anno di età alla data di presentazione della domanda (**Consiglio di Stato sentenze n. 1284 e n. 1291 del 5 marzo 2010**). Anche gli altri requisiti previsti dal bando devono essere posseduti alla scadenza dello stesso e, ad eccezione dell'età, mantenuti durante tutto il periodo del servizio, a pena di decadenza.

Non possono presentare domanda: gli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia; i volontari che abbiano già svolto il servizio civile nazionale civile; i volontari già impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile, ivi compresi i progetti per l'attuazione del programma europeo "Garanzia giovani" (non è possibile cioè interrompere il servizio per partecipare alle selezioni per un nuovo progetto), ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; i giovani che abbiano in corso con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell'anno precedente di durata superiore a tre mesi.

### *Note all'art.4.*

Le domande, redatte secondo il modello di cui all'allegato 2 e corredate dalla dichiarazione di cui all'allegato 3 del presente bando, nonché dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, debbono pervenire all'ente che realizza il progetto entro il termine perentorio delle **ore 14.00 del 20 aprile 2016**.



I modelli di cui agli allegati 2 e 3 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento [www.serviziocivile.gov.it](http://www.serviziocivile.gov.it) - sezione modulistica, oppure sul sito della Regione <http://serviziocivile.regione.puglia.it>. La mancata produzione dell'Allegato 3 non è causa di esclusione dalle selezioni.

La tempestività delle domande è accertata dall'ente che realizza il progetto:

- mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione per le domande in formato cartaceo;
- mediante verifica della data e dell'orario di ricezione risultante dal server per le domande presentate via PEC.

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 4 del presente bando non saranno prese in considerazione. Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, ovvero gli stessi possono essere elencati in un curriculum vitae reso sottoforma di autocertificazione.

#### *Note all'art.5*

L'ente deve verificare che la domanda, se presentata in formato cartaceo, sia sottoscritta con firma autografa per esteso dall'interessato. Per le domande presentate con PEC, si precisa che, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs n. 82/ 2005 e dell'art. 16-bis della Legge 2/2009, l'inoltro tramite posta elettronica certificata è già sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta, purché la denominazione dell'indirizzo PEC sia riconducibile all'anagrafica dell'interessato.

La selezione è effettuata dall'ente che realizza il progetto ed al quale sono state inviate le domande. L'ente dovrà stabilire e rendere noti ai candidati i giorni, i criteri di selezione e la sede di svolgimento della selezione. Il candidato che, pur avendo presentato la domanda, non si presenta nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

La selezione può essere effettuata attenendosi ai criteri verificati ed approvati dal Dipartimento in sede di accreditamento, ovvero secondo i criteri indicati nel progetto o quelli stabiliti dal Decreto n. 173 dell'11 giugno 2009, cui si riferisce l'allegato 4. Nel caso in cui siano utilizzati questi ultimi criteri, il candidato che al colloquio ottiene un punteggio finale inferiore a 36/60 è dichiarato non idoneo a prestare servizio civile nel progetto per il quale ha sostenuto le selezioni; in tal caso l'ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l'ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.

Nella graduatoria finale sono inseriti tutti i volontari risultati idonei selezionati e idonei non selezionati per mancanza di posti. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dal comma 7, articolo 3, della legge n. 191/98. Le graduatorie dovranno riportare per ciascun aspirante volontario: cognome, nome, data di nascita e punteggio conseguito. Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi vanno inseriti in un elenco a parte con la specifica del motivo dell'esclusione. L'ente deve comunicare tempestivamente agli interessati il mancato inserimento nelle graduatorie. La graduatoria è compilata per ogni progetto o sede in cui si articola il progetto, in ordine decrescente rispetto ai punteggi attribuiti. L'ente deve pubblicare sul proprio sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni o comunque con altre idonee modalità le graduatorie.

#### *Note all'art.6*

L'ente invia al Dipartimento, tramite PEC, la graduatoria unitamente alla dichiarazione di impegno di cui all'allegato 5 e ai restanti documenti elencati all'art. 6 del bando, con riferimento ai soli candidati risultati idonei e selezionati, e conserva gli originali da esibire a richiesta del Dipartimento.

L'ente deve inviare via Internet le graduatorie complete dei dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati. Nell'inviare i dati gli enti avranno cura di prestare attenzione alla correttezza e alla completezza degli stessi, in quanto le informazioni implementeranno direttamente gli archivi del sistema. Il Dipartimento non risponde di eventuali errori commessi nella compilazione del format di invio.

Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per l'assenza dei requisiti richiesti sono comunicate dal Dipartimento agli enti, i quali informano tempestivamente gli interessati.

In attuazione delle disposizioni concernenti la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, è stata predisposta una nuova modalità per l'invio dei contratti ai volontari del servizio civile nazionale. La nuova modalità prevede l'indicazione di un codice utenza e di una pass-word a fianco di ciascun nominativo inserito nell'Allegato al provvedimento del Dipartimento avente ad oggetto "Verifica dei requisiti...", che viene trasmesso all'ente.

Ciascun ente, alla ricezione del provvedimento sopra citato, avrà cura di far avere con sollecitudine le predette credenziali ai volontari per poter permettere loro - anche ponendo a disposizione, se richiesto, una postazione internet - di scaricare il contratto nel quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo dove dovranno presentarsi il primo giorno di servizio e la sede di attuazione del progetto.

Ciascun volontario, mediante l'utilizzo del codice utenza e della pass-word, dovrà collegarsi al sito del Dipartimento, all'indirizzo [www.serviziocivile.gov.it](http://www.serviziocivile.gov.it) - area riservata volontari - per scaricare il contratto di servizio civile nazionale e per fruire dei servizi personalizzati ivi indicati nel termine di 30 giorni dall'inizio del servizio salvo richiesta di proroga al Dipartimento.

Il contratto controfirmato per accettazione dal volontario **dovrà essere restituito via pec**, al Dipartimento, a cura del responsabile dell'ente che indicherà in calce la data di effettiva presentazione in servizio.

#### *Note all'art.9*

L'attestato di espletamento del servizio non verrà rilasciato ai volontari che hanno interrotto il servizio.